

(N. 14)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PACINI, VERNASCHI, VENTURI
e BOMBARDIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

**Definizione per gli anni 1979-1980 del rimborso infrannuale IVA
dovuto alle imprese agricole di trasformazione**

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 1 dispone, per venire incontro ad esigenze prospettate da numerose categorie imprenditoriali e sostenute da varie forze sociali, che determinate imprese istituzionalmente in credito di imposta IVA per motivazioni diverse ivi indicate siano facultate ad ottenere i rimborsi d'imposta in periodi inferiori all'anno.

Fra tali imprese erano da considerarsi le cooperative agricole di trasformazione e, segnatamente, quelle lattiero-casearie, le quali, proprio per l'enorme differenza di aliquota (14 per cento, all'epoca, pagato alla produzione; 1 per cento riscosso sul venduto), si sono trovate sistematicamente nel-

la condizione posta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 1979, per cui, presentate le istanze di rito, hanno ottenuto il rimborso infrannuale della differenza di imposta dai competenti uffici finanziari.

È accaduto però, ingenerando numeroso contenzioso, che taluni dei predetti uffici, ritornando sulle proprie determinazioni, hanno ritenuto non più sussistere le condizioni di cui innanzi, per la qual cosa hanno addebitato alle beneficiarie dell'agevolazione gli interessi per conseguito rimborso non spettante, ponendo, di conseguenza, queste ultime in condizioni di non concorrenzialità rispetto a tutte le altre imprese del settore che hanno potuto usufruire dell'agevolazione.

Del che si è reso conto lo stesso legislatore, il quale ha meglio puntualizzato la

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materia disciplinandola, in via definitiva per il futuro, all'articolo 12 della recente legge 22 dicembre 1980, n. 889.

A questo punto, occorre sanare, per il periodo gennaio 1979-dicembre 1980, l'involontaria disparità di trattamento di cui è cenno in narrativa, che in concreto si rivela fortemente penalizzante per l'impresa cooperativa, che nel settore dell'agricoltura si co-

stituisce quale elemento primario di associazionismo per l'abbattimento dei costi ai fini pubblicistici e per il contenimento dei prezzi.

Dopo quanto premesso, ci auguriamo che il presente disegno di legge, che consta di un articolo unico, incontri il consenso del Parlamento e sia approvato nel più breve tempo possibile.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I rimborsi a favore delle cooperative agricole di trasformazione effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono da ritenersi validi anche se effettuati negli anni 1979-1980.